
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2010, n. 48/R

Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

(Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, , del 17.08.2010)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione dell' articolo 20 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 2 - Abrogazione dell' articolo 21 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 3 - Sostituzione dell' articolo 26 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 4 - Abrogazione dell' articolo 27 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 5 - Sostituzione dell' articolo 28 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 6 - Modifiche all' articolo 29 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 7 - Sostituzione dell' articolo 80 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 8 - Inserimento dell' articolo 81 bis nel d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 9 - Modifiche all' articolo 83 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 10 - Sostituzione dell' articolo 84 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 11 - Sostituzione dell' articolo 85 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 12 - Inserimento dell' articolo 85 bis nel d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 13 - Modifiche all' articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 14 - Abrogazione dell' articolo 92 del d.p.g.r. 13/R/2004

Art. 15 - Norma transitoria

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 15 luglio 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2010, n. 670;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 luglio 2010;

Visto il parere del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2010, n. 770;

considerato quanto segue

1. al fine di dare attuazione ad alcune delle disposizioni modificative della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"); approvate con la l.r. 2/2010, si inseriscono regole inerenti le modalità di accesso agli ambiti territoriali, la mobilità venatoria e la gestione degli ungulati sul territorio regionale;

2. a seguito dell'eliminazione nella l.r. 3/1994 del limite di iscrizione a due soli ATC, si consente ai cacciatori di iscriversi agli ATC senza un preventivo limite numerico. Oltre che all'ATC di residenza venatoria, il cacciatore residente in Toscana potrà dunque richiedere l'iscrizione ad ulteriori ATC nel rispetto dell'indice di densità venatoria previsto. L'iscrizione è accordata dal comitato di gestione dell'ATC stesso e confermata con il pagamento della quota stabilita;

3. per quanto riguarda la mobilità venatoria sul territorio regionale si prevede che dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana e iscritti a un massimo di due ATC sul territorio regionale possano esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da appostamento per un massimo di venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti. Si prevede inoltre la possibilità di acquistare presso l'ATC e previo pagamento di euro 26,00, un pacchetto di cinque giornate da utilizzare per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale fatta eccezione per gli ungulati;

4. per l'applicazione dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994, si specificano le norme e le modalità gestionali funzionali al raggiungimento e al mantenimento delle densità sostenibili di ungulati definite dalle province, si dettaglia la normativa relativa ai piani straordinari di gestione e al potere sostitutivo;

5. in attuazione del principio della gestione degli ungulati su tutto il territorio regionale previsto all'articolo 28 bis, comma 1, della l.r. 3/1994 si provvede a disciplinare la gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie, nelle aziende agrituristico venatorie e nei territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Sostituzione dell' articolo 20 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (1)

Art. 2

Abrogazione dell' articolo 21 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (1)

Art. 3

Sostituzione dell' articolo 26 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (1)

Art. 4

Abrogazione dell' articolo 27 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (1)

Art. 5

Sostituzione dell' articolo 28 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 6
Modifiche all' articolo 29 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 7
Sostituzione dell' articolo 80 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 8
Inserimento dell' articolo 81 bis nel d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 9
Modifiche all' articolo 83 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 10
Sostituzione dell' articolo 84 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 11
Sostituzione dell' articolo 85 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 12
Inserimento dell' articolo 85 bis nel d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 13
Modifiche all' articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 14
Abrogazione dell' articolo 92 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (I)

Art. 15
Norma transitoria

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 9bis della l.r. 3/1994 le province applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 7ter e 7quater senza ulteriori specifiche modalità.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le province adeguano i vigenti piani di gestione degli ungulati per garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 80 e provvedono, ove necessario, ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 85. Le province trasmettono tempestivamente i provvedimenti adottati alla competente struttura della Giunta regionale.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 25 febbraio 2004, n. 13/R.